



CITTÀ DI PARABIAGO

Città metropolitana di Milano

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 13

Del 28-04-2022

Classificazione:

Categoria 01

Classe 06

Fascicolo 11

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI RELATIVO AL PERIODO 2022 - 2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N.363/2021/R/RIF E SS.MM.II.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di prima convocazione

Seduta pubblica

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Aprile, alle ore 21:00, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri con posta elettronica. La convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio a norma di legge.

I consiglieri assegnati ed in carica sono:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
CUCCHI RAFFAELE	X			SCALVINI DIEGO	X		
ZERBINI STEFANIA	X			RE VALENTINA	X		
BONGINI MANUEL	X			MEZZENA ROBERTO	X		
RAIMONDI BRUNO MIGUEL	X			SCOCOZZA LUCA	X		
SLAVAZZA MARIA ENRICA	X			POLITO GIULIANO	X		
RAIMONDI CARLO	X			NEBULONI ADRIANA	X		
VENTURINI ORNELLA	X			NEBULONI GIORGIO	X		
GHIANI ALESSANDRA	X			RANCILIO GIULIANO	X		
ROBERTO DANTE MORGESE	X						

PRESENTI: N. 17

ASSENTI: N. 0

Partecipa con le funzioni di legge, il Vice Segretario dott. Gian Luca Fasson.

La sig.ra Adriana Nebuloni assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i consiglieri a trattare l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PARABIAGO

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28.4.2022 - ORE 21.00
PRODC N. 10/2022

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI RELATIVO AL PERIODO 2022 - 2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N.363/2021/R/RIF E SS.MM.II.

Consiglieri presenti in aula n. 17 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica.

Risultano, altresì, presenti gli assessori esterni, signori: Luca Ferrario, Elisa Lonati, Dario Quietì, Mario Almici.

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'assessore Almici, per una breve illustrazione, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Intervengono di seguito i consiglieri Venturini e Rancilio, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'assessore al bilancio ed alla fiscalità locale e l'assessore alle politiche sulle società partecipate e all'igiene ambientale;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 78 del 21/12/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e dei suoi allegati";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2022 - parte contabile;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i, quale normativa di riferimento per gli enti locali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *"Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *"Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi"* (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR"* e successive modifiche intervenute;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - Inquadramento generale e primi orientamenti"*;

- l'“*Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la Deliberazione dell’autorità 24 novembre 2020 493/2020/R/rif, con la quale reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

RICHIAMATA la delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF, dove l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato l’aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolato 2022-2025;

VISTO, in particolare, l’Allegato A della delibera sopra citata che riporta il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2;

CONSIDERATO che il Comune di Parabiago ha affidato a propria società partecipata il servizio in questione ed in particolare, Aemme Linea Ambiente Srl, è il gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale in virtù della proroga al 31.12.2022 del contratto di servizio stipulato in data 29.07.2013 rep. 14819;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2022 - 2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Parabiago e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022 - 2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR - 2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

VISTO lo schema di Piano Finanziario prodotto per la parte di competenza da Aemme Linea Ambiente Srl ed integrato con le componenti di costo del comune;

DATO ATTO che le voci di costo per il PEF 2022 - 2025 risultano quelle riepilogate nell’allegato documento, per un totale complessivo pari a:

EURO 4.155.354,00 per il 2022

EURO 4.255.083,00 per il 2023
EURO 4.442.306,00 per il 2024
EURO 4.539.028,00 per il 2025

RILEVATO che l'ente gestore predispone il piano finanziario grezzo, l'ente territorialmente competente lo integra e lo completa, provvede alla sua validazione, assume il provvedimento di approvazione del PEF e della proposta tariffaria e trasmette all'autorità per la definitiva approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO che:

- l'ente gestore è Aemme Linea Ambiente srl, ma anche il Comune stesso;
- l'Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente; nel nostro caso l'ente competente è il Comune stesso;
- l'Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

RILEVATO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

TENUTO CONTO che in Lombardia non esiste l'ATO e quindi un soggetto Territorialmente competente al quale demandare la procedura di validazione, il nostro ente, unitamente ad altri comuni serviti dalla società Aemme Linea Ambiente srl, previa indagine di mercato e comparazione di idonei preventivi, ha affidato ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà detto compito;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di contabilità;

CONDIDERATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il documento è stato presentato alla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del dirigente del Settore Finanziario e del dirigente dell'ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 astenuti (sigg.ri Venturini, Ghiani, Giorgio Nebuloni, Rancilio, Morgese), resi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti di cui 12 votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. per le motivazioni in premessa, tenuto conto della validazione intervenuta da parte del soggetto appositamente incaricato, allegata al presente provvedimento, di "approvare per quanto di spettanza all'ente territorialmente competente" il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2022 - 2025, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le voci di costo del PEF 2022/2025 risultano quelle riepilogate nell'allegato documento, per un totale complessivo pari a:

EURO 4.155.354,00 per il 2022

EURO 4.255.083,00 per il 2023

EURO 4.442.306,00 per il 2024

EURO 4.539.028,00 per il 2025

4. di trasmettere, ai fini della formale approvazione, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, alla medesima Autorità, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022 - 2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito dall'ARERA del MTR-2, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
5. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Parabiago, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 astenuti (sigg.ri Venturini, Ghiani, Giorgio Nebuloni, Rancilio, Morgese), resi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti di cui 12 votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28-04-2022

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

IL PRESIDENTE
(Adriana Nebuloni)

IL VICE SEGRETARIO
(dr. Gian Luca Fasson)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 9.5.2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO
(dr. Gian Luca Fasson)

Il sottoscritto Vice Segretario

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO
(dr. Gian Luca Fasson)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Parabiago

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Territorio di Parabiago



PERIODO DI COMPETENZA

2022 – 2025

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	3
3.1	Costi di competenza del Comune.....	3
4	Attività di validazione	5
4.1	Attività di validazione svolta	5
4.2	Rettifiche di validazione	5
5	Valutazioni dell'ente territorialmente competente.....	6
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
5.1.2	Coefficienti QLa (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PGa (variazioni di perimetro gestionale)	7
5.1.3	Coefficiente C116a	8
5.1.4	Conclusioni sul limite alla crescita	8
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	9
5.2.1	Componente previsionale CO116	9
5.2.2	Componente previsionale CQ	9
5.2.3	Componente previsionale COI	9
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	9
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	9
5.4.1	Determinazione del fattore <i>b</i>	10
5.4.2	Determinazione del fattore <i>ω</i>	10
5.5	Conguagli.....	10
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	11
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	11
5.8	Rimodulazione dei conguagli	12
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	12
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	12
5.11	Ulteriori detrazioni	12
6	Allegati	13

1 Premessa

La presente relazione viene predisposta, secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), al fine di consentire a [Comune di Parabiago](#), in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Di conseguenza, alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato dal Gestore per quanto di sua competenza e completato dall'Ente scrivente;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Con riferimento alla descrizione dei servizi forniti dal Gestore e alle modalità di predisposizione del PEF *Grezzo* 2022-2025 si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore AEMME Linea Ambiente S.r.l. allegata alla presente relazione.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento ai dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario e a tutte le informazioni richieste dal paragrafo 3 dello schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021 di ARERA si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore AEMME Linea Ambiente S.r.l. e al PEF 2022-2025 compilato dal Gestore stesso per quanto di sua competenza allegati alla presente relazione

3.1 Costi di competenza del Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2020, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 363/2021/R/RIF (PEF), e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'ente/comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'allegato della Deliberazione 363/2021/R/rif MTR - 2
- Il dettaglio delle entrate presenti nel Bilancio dell'ente/comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono fornite qui di seguito.

Nei costi fissi è stato compreso il costo del personale dell'ufficio Tributi composto da n. 5 persone e dell'ufficio ecologia Composto da n. 2 persone così articolati:

Ufficio Tributi

1 livello D3 impiegato al 35%

1 livello D4 impiegato al 25% (impiegato per 4 mesi)

2 livello C4 impiegati al 65%

1 livello C4 impiegato al 45%

Ufficio Ecologia

1 livello D3 impiegato al 50%

1 livello B1 impiegato al 35%

Sono conteggiati anche il dirigente dell'area Economica Finanziaria al 10% e il dirigente dell'area Tecnica al 5%;

Nei costi dell'ente sono altresì comprese le spese per la postalizzazione degli avvisi di pagamento annuale TARI, dei solleciti di pagamento degli avvisi di accertamento e di ogni comunicazione relativa al tributo TARI.

Sono stati conteggiati i costi per la riscossione coattiva, il Comune di Parabiago si affida al riscossore nazionale, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rientrano nei costi anche le spese di manutenzione del software di gestione della TARI, i costi comuni dell'ufficio tributi (cancelleria, carta ecc) conteggiati al 50%, mentre i costi comuni dell'ufficio ecologia sono conteggiati al 25%.

Sono stati anche inseriti in maniera proporzionale anche i costi comuni generali della struttura comunale per un quota del 1.3%.

Nella voce accantonamenti è stato inserito, come previsto dall'allegato della Deliberazione 363/2021/R/RIF, il valore inferiore all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;

Il Contributo MIUR nel 2020 è pari a € 22.273

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'allegato della Deliberazione 363/2021/R/RIF MTR – 2;
- non ha considerato i cespiti di proprietà ed utilizzati dal Comune.

4 Attività di validazione

4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal Gestore, l'Ente scrivente, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze sottostanti.

Nel dettaglio, l'ETC ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti aziendali:
 - ◆ certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
 - ◆ approvati formalmente dagli organi di direzione del Gestore con riferimento al Forecast 2021 e al Piano degli investimenti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie o fonti contabili interne per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal Gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del Gestore del metodo identificato dal MTR-2 per l'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 7 dello stesso;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 del MTR-2;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 del MTR-2;
- I *driver* di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- Il dettaglio di quanto inserito nella componente CO_{AL} ;
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti di sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 ottavo punto del MTR-2, ovvero *"[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]"*;
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal Gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti e con il piano degli investimenti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso;
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni;
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal Gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso;
- I *driver* di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- I *driver* di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal Gestore;
- Il corretto trattamento dei beni in *leasing* secondo quanto previsto dal MTR-2;

4.2 Rettifiche di validazione

Alla luce delle verifiche effettuate, il Gestore ha provveduto ad effettuare le seguenti detrazioni di cui all'articolo 4.6 relative alla quota di assicurazioni non espressamente previste da specifici obblighi normativi:

- la componente CGG per un importo pari a 1.174€ relativamente agli anni 2022;
- la componente CGG per un importo pari a 1.128€ relativamente agli anni 2023, 2024 e 2025.

5 Valutazioni dell'ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR-2 il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore massimo pari a 4%, nei limiti della tabella di cui al comma 4.3 del MTR-2;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore massimo pari a 3%, nei limiti della tabella di cui al 4.3 del MTR-2.

I valori delle entrate tariffarie del secondo periodo regolatorio sono rappresentati nel PEF allegato, così come l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita.

Tabella 1 Entrate tariffarie di riferimento e entrate tariffarie massime applicabili

Componente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$\sum T_a$	Entrate tariffarie di riferimento	4.173.777	4.314.166	4.477.955	4.539.028
$\sum T_{max}$	Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	4.155.354	4.255.083	4.442.306	4.539.028

Nei paragrafi che seguono sono riportate le considerazioni in merito alla determinazione dei singoli coefficienti che compongono il parametro ρ_a .

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente, in conformità all'art. 5 del MTR-2, tenendo conto:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, come rappresentato nel PEF allegato,
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi,

ha determinato il valore del coefficiente di recupero di produttività nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 2 Valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

In particolare, con riferimento agli indicatori di qualità ambientale della gestione, si precisa che l'art. 5.1 b) del MTR-2 definisce:

- $\gamma_{1,a}$, parametro che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, parametro che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Tabella 3 intervalli di valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'Ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 4 Valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.	SODDISF.

5.1.2 Coefficienti QL_a (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG_a (variazioni di perimetro gestionale)

Sulla base delle variazioni attese di qualità del servizio, meglio descritte nella Relazione di Accompagnamento predisposta dal Gestore allegata al presente documento, l'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente QL_a nella misura indicata nel PEF allegato

Tabella 5 Valorizzazione del coefficiente QL_a

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	1%	1%	3%	3%

Tale valorizzazione tiene conto dei nuovi adempimenti posti a carico del Gestore con riferimento agli standard di qualità tecnica e contrattuale come definiti dalla Deliberazione 15/2022/R/RIF per i quali si rinvia al successivo paragrafo 5.2.2.

In relazione alle variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti urbani, l'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente PG_a nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 6 Valorizzazione del coefficiente PG_a

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%

Non essendo previste variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal Gestore, il valore del coefficiente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

5.1.3 Coefficiente $C116_a$

Come previsto dall'art. 4.4 del MTR-2, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$ che tiene conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Tale coefficiente è valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, con il limite complessivo sul valore del coefficiente ρ_a precisato nell'art. 4.4 del MTR-2.

L'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente $C116_a$ nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 7 Valorizzazione del coefficiente $C116_a$

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%	0%	0%

Nella redazione del PEF 2022 – 2025 l'Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente $C116_a$.

5.1.4 Conclusioni sul limite alla crescita

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Ente ha valorizzato il parametro ρ_a come rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 8 Dettaglio dei coefficienti utilizzati per la determinazione del limite alla crescita

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
ipi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	1%	1%	3%	3%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%	0%	0%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	2,4%	2,4%	4,4%	4,4%

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto:

- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2023, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto

- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2024, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto

- alla rimodulazione tra le diverse annualità come dettagliato nel successivo paragrafo 5.9;

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2025, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del MTR-2, l'Ente, anche su proposta del Gestore, ha valorizzato le componenti di natura previsionale come di seguito specificato.

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

5.2.3 Componente previsionale COI

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

Gli importi indicati si riferiscono all'implementazione del sistema di tariffazione puntuale. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'allegato 9.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente ha esaminato le vite utili attribuite ai cespiti dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani verificando il rispetto:

- delle tabelle previste negli artt. 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- del criterio indicato dall'art. 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Non sono state utilizzate le deroghe previste dagli artt. 15.5 e 15.6 del MTR-2 che consentono l'adozione di vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente scrivente deve definire le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Di conseguenza, devono essere definiti i fattori:

- b , fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia (AR), che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;

- $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri di qualità ambientale $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al paragrafo 5.1.1; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 , 0,4].

5.4.1 Determinazione del fattore b

Il fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato valorizzato come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 9 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* b

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
b	Gestore 1 - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,60	0,60	0,60	0,60

La valorizzazione del fattore di *sharing* è stata effettuata considerando congiuntamente:

- l'esigenza di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al contributo dell'output recuperato (materiali o energia) al raggiungimento sei target europei;
- la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

La valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω è stata effettuata, come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore, per la valorizzazione dei quali si rinvia al paragrafo 5.1.1:

- $\gamma_{1,a}$, che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance* è stato conseguentemente valorizzato, in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3.2 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 10 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
ω	Gestore 1 - Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,1	0,1	0,1	0,1

5.5 Conguagli

Le componenti di conguaglio $RCtot_{TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, e $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art.19 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 11 Determinazione delle componenti a conguaglio dei costi variabili

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota residua relativa a $RCND_{TV}$	0	0	0	0
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TV}	62.441	62.441	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0
Scostamento COS_{TV}^{exp}	0	0	0	0
Scostamento COV_{TV}^{exp}	0	0	0	0
Recupero COI_{TV}^{exp}	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0
Totale conguaglio relativo ai costi variabili ($RCtot_{TV,a}$)	62.441	62.441	0	0

Tabella 12 determinazione delle componenti a conguaglio dei costi fissi

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TF}	-52.708	-52.708	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0
Scostamento COV_{TF}^{exp}	23.575	5.370	0	0
Recupero COI_{TF}^{exp}	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0
Totale conguaglio relativo ai costi variabili ($RCtot_{TF,a}$)	-29.133	-47.338	0	0

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente scrivente ha verificato che il PEF allegato consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, secondo quanto disposto dall'art. 27.5 del MTR-2.

L'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore non evidenzia elementi per cui debba ritenersi che il PEF allegato, con particolare riferimento delle entrate tariffarie riconoscibili, sia in contrasto con il criterio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente scrivente, considerando che ai sensi dell'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori...", intende avvalersi di tale facoltà applicando valori inferiori rispetto a quelli ottenuti in applicazione del MTR-2.

Nel PEF allegato sono valorizzate le componenti di costo ammissibili che non si intende coprire, parzialmente o integralmente, con le tariffe riconosciute. La rinuncia al loro riconoscimento appare in linea con gli obiettivi definiti, tra cui la sostenibilità sociale delle tariffe, e non contrasta con il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Le riduzioni riguardano:

- la componente CTR per un importo pari a 45.759€ relativamente agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la componente CRD per un importo pari a 66.541€ relativamente agli anni 2022;
- la componente CTR per un importo pari a 51.299€ relativamente agli anni 2023;
- la componente CTS per un importo pari a 75.213€ relativamente agli anni 2024;
- la componente CTS per un importo pari a 150.425€ relativamente agli anni 2025;
- la componente CGG per un importo pari a 1.174€ relativamente agli anni 2022;
- la componente CGG per un importo pari a 1.128€ relativamente agli anni 2023, 2024 e 2025.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Ai fini della quantificazione delle componenti $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ descritte al paragrafo 5.5, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal Gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, così come previsto dall'art.17.2 del MTR-2.

L'Ente scrivente, di concerto con il Gestore, non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2, all'interno del secondo periodo regolatorio e/o oltre l'anno 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente scrivente ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art.4.5 del MTR-2 che consente, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, di rimodulare detta differenza tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita definito nelle specifiche annualità.

Tale rimodulazione, esposta nel PEF allegato, si rende necessaria ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione ed è strumentale al raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, anche in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 5.1.4 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

5.11 Ulteriori detrazioni

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio del Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

Tabella 13 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021

TIPOLOGIA ENTRATE	IMPORTO
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali	€ 22.273

6 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario (PEF 2022-2025) come da Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato per le sole parti di competenza del Gestore
Allegato 2	Documento tecnico redatto ai sensi del DPR 158/99, art. 8
Allegato 3	Dichiarazione di veridicità gestore – Dichiarazione di veridicità Ente
Allegato 4	Report in materia di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo/riciclo
Allegato 5	Bilancio di esercizio 2020
Allegato 6	Pre-Consuntivo 2021
Allegato 7	Libro cespiti aggiornato al 31/12/2020
Allegato 8	Piano degli Investimenti
Allegato 9	COI MTR – 2 2022